

# Comitato per il Territorio delle Quattro Province

costituito l' 8/1/ 2011 con scritt. reg. in Alessandria il 13/01/2011 n. 159 s- 3

C.F. 94022380060 - sede in Montacuto (Al)

Alla

Regione Piemonte

Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia

Settore Pianificazione Territoriale e Paesaggistica

Corso Bolzano n. 44

10121 Torino

per posta elettronica certificata

territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

Montacuto, 3 agosto 2015

## Oggetto:

**- osservazioni al Piano Paesaggistico Regionale, come adottato con D.G.R. 18 maggio 2015, n. 20-1442, pubblicata in B.U.R.P. il giorno 21 maggio 2015**

**- termine per le osservazioni: 60 giorni dalla pubblicazione**

Il sottoscritto Giuseppe Raggi nato a Montacuto (Al) il 12 febbraio 1957, ivi residente in frazione Poldini 11, in rappresentanza del "Comitato per il Territorio delle Quattro Province", domiciliato ai fini della procedura di cui infra in Montacuto, frazione Poldini 11, comitato costituitosi in data 8 gennaio 2011 con scrittura privata registrata in Alessandria in data 13 gennaio 2011 al numero 159 serie 3, con dichiarata finalità di difesa del territorio rispetto a progetti contraddistinti da forte impatto ambientale e paesaggistico, trasmette a Codesta amministrazione le proprie osservazioni

\*\*\*\*\*

Il Piano Paesaggistico Regionale del Piemonte (PPR) annovera tra le finalità strategiche da perseguire sia la "riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio" sia la "sostenibilità ambientale ed efficienza energetica".

Le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PPR, all'articolo 13, trattano delle aree di montagna, indicando tra le direttive da seguire nella pianificazione locale la tutela delle vette e dei crinali, con la seguente formulazione *"tutela delle vette e dei crinali individuati nella Tavola P4; eventuali interventi di trasformazione che interessano vette e sistemi di crinali montani sono consentiti solo qualora la progettazione assicuri il rispetto dei fattori caratterizzanti la componente montagna, con particolare riferimento a quelli di elevato valore scenico e panoramico"*.

Sempre all'articolo 13, troviamo la seguente prescrizione:

*"Nelle aree di montagna, nell'intorno di 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali montani principali e secondari individuati nella Tavola P4, è vietato ogni intervento di trasformazione eccedente quanto previsto alle lettere a., b., c., d., comma 1, articolo 3, del DPR n. 380 del 2001, fatti salvi gli interventi:*

...

*e) necessari per la produzione di energia di cui al comma 11, lettera b., qualora sia dimostrato il rilevante interesse pubblico dell'impianto e l'intorno di 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali in cui sorge l'impianto non ricada altresì in aree e immobili individuati ai sensi degli articoli 134, comma 1, lettere a. e c. e 157 del Codice; all'interno delle suddette aree e immobili*

*sono consentiti nell'intorno dei 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali esclusivamente i tracciati viari per la realizzazione degli impianti; per tali tracciati, al termine delle opere è previsto il ripristino integrale dei luoghi e, ove necessario, la trasformazione in tracciato di ridotta larghezza per la manutenzione degli impianti;*

...

*Gli interventi di cui al presente comma possono essere consentiti esclusivamente qualora siano rispettate le condizioni sopra descritte e non sussistano localizzazioni alternative di minor impatto al di fuori dell'intorno dei 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali montani, la soluzione progettuale risulti la più idonea sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico e le valutazioni tecniche espresse in sede di approvazione dei singoli progetti abbiano conseguito esito favorevole relativamente alle valutazioni di carattere paesaggistico; i progetti devono altresì prevedere specifiche misure di mitigazione e compensazione di tipo paesaggistico da realizzarsi in via prioritaria nei medesimi siti d'intervento e da eseguirsi contestualmente alla realizzazione degli interventi stessi.”.*

Le forti deroghe al regime di tutela sopra richiamate sono state addirittura considerate insufficienti dalla “Direzione Innovazione, Ricerca, Università e Sviluppo energetico sostenibile” della Regione (di seguito: Direzione), la quale ha argomentato che la tutela dei crinali costituirebbe una “*barriera allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e alle infrastrutture energetiche, ponendosi in contrasto con le esigenze della programmazione settoriale di livello regionale, nazionale e comunitario.*”.

La Giunta regionale, con la D.G.R. 18 maggio 2015, n. 19-1441 a sua volta giustifica le deroghe notando che “*l'utilizzo delle energie rinnovabili rientra tra gli obiettivi prioritari delle politiche regionali ... come richiesto dalle politiche comunitarie, pur nel rispetto dei peculiari valori paesaggistici di determinate aree*”.

L'impostazione della Direzione, a cui anche la Giunta sembra in gran parte adeguarsi, considera di fatto prevalenti, o almeno equiparabili, le esigenze di pianificazione energetica rispetto ai valori paesaggistici.

Corre l'obbligo di rammentare che il principio della tutela del paesaggio ha rango costituzionale, ed è inserito tra i principi fondamentali della **Carta costituzionale**, all'articolo 9.

Quali siano le conseguenze sul tema oggetto delle presenti osservazioni, lo spiega bene il Consiglio di Stato, con una recente fondamentale sentenza, la n. 2222/2014:

*“come è noto, sotto il profilo costituzionale l'art. 9 Cost. introduce la tutela del “paesaggio” tra le disposizioni fondamentali. Il concetto non va però limitato al significato meramente estetico di “bellezza naturale” ma deve essere considerato come bene “primario” ed “assoluto” (Corte cost., 5 maggio 2006, nn. 182, 183), in quanto abbraccia l'insieme “dei valori inerenti il territorio” concernenti l'ambiente, l'eco-sistema ed i beni culturali che devono essere tutelati nel loro complesso, e non solamente nei singoli elementi che la compongono (cfr. Corte Cost., 7 novembre 1994, n. 379).*

*In tale quadro, va riportato il terzo comma dell'art. 145, del d.lgs. n.42/2004, per cui “Le previsioni dei piani paesaggistici ... non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad*

*incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette”.*

**Il paesaggio rappresenta un interesse prevalente rispetto a qualunque altro interesse, pubblico o privato”.**

Ulteriori indicazioni sulla necessità di rafforzare e non attenuare le tutele del paesaggio montano piemontese nel rapporto con le tecniche di produzione di energia attraverso fonti rinnovabili sono poi presenti nei protocolli attuativi della “**Convenzione per la protezione delle Alpi**”.

All’articolo 2 del protocollo “Energia” viene formulato il seguente impegno:

*“Esse (le parti contraenti) preservano le aree protette con le loro zone cuscinetto, le zone di rispetto e di quiete, nonché quelle integre dal punto di vista naturalistico e paesaggistico ed ottimizzano le infrastrutture energetiche in funzione dei differenti livelli di vulnerabilità, di tolleranza e di degrado in atto negli ecosistemi alpini.”.*

Anche in questo caso viene ribadita l’esistenza di un ordine di priorità a cui gli atti di programmazione dovrebbero ispirarsi, ordine che, nel caso in esame, a nostro avviso non è stato pienamente rispettato.

Si chiede pertanto di riformulare l’articolo 13 nella parte in cui prevede di ridurre le tutele paesaggistiche per i crinali montani (giustificando le deroghe ai vincoli con l’asserita prevalenza dell’interesse alla pianificazione energetica), ritornando alla formulazione originale del testo delle NTA .

Distinti saluti.

per il  
Comitato per il Territorio delle Quattro Province  
il presidente pro tempore: Giuseppe Raggi

